

QUESITO 1: la previsione tra i requisiti di idoneità professionale (art. 9 – punto 1.2 – lettera c) del disciplinare di gara) del possesso della certificazione SA8000:2008 costituisce fattore discriminante e limitativo al principio della massima partecipazione delle imprese all'appalto?

RISPOSTA: NO. L'introduzione della dimostrazione del possesso delle certificazioni elencate all'articolo 9, punto 1.2, lettera c), punti 1, 2 e 3, risponde a specifiche quanto diverse esigenze della stazione appaltante di assicurare che il contratto venga svolto nella maniera più idonea.

Nello specifico la registrazione EMAS e la certificazione UNI ISO EN 14001, o certificazioni equivalenti, operano prettamente nel campo ambientale. Sono sistemi a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

L'OHSAS 18001 è uno standard internazionale per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori studiato per offrire una risposta a questa esigenza; la certificazione secondo questa norma permette alle imprese di attuare un controllo responsabile dei rischi e aumentare costantemente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, al fine di proteggere il personale da eventuali pericoli.

Lo scopo della SA8000 è fornire uno standard, basato sulle normative internazionali sui diritti umani e sulle legislazioni nazionali in materia di lavoro, che tuteli e contribuisca alla partecipazione di tutto il personale che concorre a realizzare l'attività di un'azienda, di chi produce prodotti o fornisce servizi per quell'azienda, incluso il personale impiegato dall'azienda stessa, così come quello impiegato dai suoi fornitori/subappaltatori, subfornitori ed i lavoratori a domicilio.

Alla carenza del requisito della certificazione SA8000:2008 chiesto nel bando di gara, soccorre l'istituto dell'avvalimento previsto e disciplinato all'articolo 10 del disciplinare di gara, il cui comma 1 testualmente recita "Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del Codice, in relazione al presente appalto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto".

QUESITO 2: la certificazione SA8000:2008 costituisce una duplicazione della certificazione OSHAS 18001:2007?

RISPOSTA: NO. Le ragioni sono esplicitate nella risposta al quesito 1.

QUESITO 3: il possesso della certificazione SA8000:2008 può costituire elemento oggetto di assegnazione di punteggi?

RISPOSTA: NO. Esso rappresenta un requisito di qualificazione professionale e non un elemento oggetto di valutazione premiante.

QUESITO 4: in riferimento all'art. 9, comma 1.4, lettera a) del disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnico-professionale) si chiede se si debba interpretare il requisito come un unico servizio di raccolta porta a porta svolto, con esito positivo, nell'ultimo triennio (2011/2013) in un solo comune avente popolazione non inferiore a 5000 abitanti e con una percentuale minima di

raccolta differenziata del 65% oppure se vada interpretato come diversi servizi, svolti in comuni differenti ma comunque aventi una popolazione superiore a 5000 abitanti e una percentuale superiore al 65% ma in anni differenti, tali da coprire il triennio considerato?

RISPOSTA: il requisito di cui all'art. 9, punto 1.4, lettera a) del disciplinare può essere soddisfatto nei seguenti modi:

- servizio unico prestato nell'arco del triennio a favore di un unico comune (ente) avente popolazione non inferiore a 5.000 ab. conseguendo, per ciascuno degli anni, la percentuale minima di raccolta differenziata del 65%;
- servizi diversi prestati in favore di comuni (enti) differenti aventi popolazione non inferiore a 5000 ab., a condizione che lo stesso sia stato prestato comunque senza soluzione di continuità nell'arco del triennio, a nulla rilevando il fatto che riguardi più enti. Per la dimostrazione della percentuale minima di raccolta differenziata del 65%, è necessario in questo caso che tale percentuale venga registrata da parte dei comuni dichiarati a dimostrazione del requisito in ciascuno degli anni del triennio considerato.

QUESITO 5: in riferimento all'art. 9, comma 1.3, lettera a) del disciplinare di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria) si chiede di precisare il requisito del fatturato globale annuo dell'impresa negli ultimi 3 esercizi (2011/2013) non inferiore a quello posto a base di gara: ossia se si debba considerare raggiunto il requisito sommando i fatturati degli anni 2011/2013 o se, viceversa, si debba considerare il fatturato anno per anno, in contrasto con quanto stabilito nel secondo capoverso della lettera a) in oggetto: "Il fatturato, così calcolato, deve essere dimostrato per ciascuno degli anni interessati (2011/2013), senza soluzione di continuità né tra i mesi né tra gli anni del triennio considerato".

RISPOSTA: il requisito di cui all'art. 9, punto 1.3, lettera a) del disciplinare di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria) è soddisfatto dimostrando un fatturato globale annuo dell'impresa nel triennio considerato (2011/2013) relativo a servizi resi nel settore oggetto di gara per un importo non inferiore a quello posto a base di gara fatto pari a € 555.569,40 per ciascun anno (nel calcolo sono esclusi oneri per la sicurezza e l'I.V.A.).

QUESITO 6: ai sensi dell'art. 6 del CCNL si chiede elenco del personale del soggetto cessante nei comuni di Montebello di Bertona e Villa Celiera, comprensivo di tutte le informazioni di legge necessarie per la valutazione dell'offerta in termini tecnici ed economici.

RISPOSTA: l'articolo 20 (Personale in servizio presso altri enti – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva) del Capitolato Speciale d'Appalto precisa che *"Sarà cura dei partecipanti all'appalto assumere informazioni in merito alla volontà delle unità di personale in forza ai gestori uscenti di optare per il passaggio a quello entrante La mancata assunzione di informazioni sulle eventuali unità di personale cedute dal gestore uscente non potrà essere eccepito dall'impresa aggiudicataria quale impedimento all'assorbimento di detto personale"*.

Le imprese attualmente in servizio presso i Comuni di Montebello di Bertona e Villa Celiera sono rispettivamente: RIECO S.p.A. con sede in Via Molise snc nel Comune di Cepagatti (Pe) e

CONSORZIO SANTA TERESA con sede in Contrada San Quirico nel Comune di Farindola (Pe), alle quali potranno essere rivolte le istanze di acquisizione di tali dati.

QUESITO 7: si chiede di chiarire se il personale cessante nei Comuni di Civitella Casanova e Farindola è considerato a comando ovvero già computato nel canone posto a base d'asta oppure sarà a carico dei citati comuni oltre al costo posto a base di gara.

RISPOSTA: il personale dei Comuni di Civitella Casanova e Farindola non è cessante ma personale pubblico in distacco temporaneo (fino al termine del contratto d'appalto) presso l'azienda che svolgerà i servizi. Il costo è computato nel valore dell'appalto a base di gara e la disciplina è indicata all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

QUESITO 8: si chiede se il personale cessante può essere assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle cooperative sociali.

RISPOSTA: le regole contenute nell'appalto riferite ai lavoratori sono indicate all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto; la relativa disciplina è dettata dalle norme dello Stato.

QUESITO 9: si chiede chiarimento in merito al punteggio di cui al fascicolo 4 avente valore massimo pari a 5 punti, ma non raggiungibile dai criteri di punteggio descritti nel bando.

RISPOSTA: la corretta interpretazione dell'applicazione dei 5 punti riservati al Fascicolo 4 (Automezzi per la raccolta dei rifiuti) è la seguente:

- impiego di automezzi aventi motorizzazione EURO 5 oppure elettrici, ibridi o ad alimentazione a metano o gpl:

da 4 a 6 automezzi	punti 1,5
superiore a 6 automezzi	punti 2,0
Sommano cumulativamente	punti 3,5

- impiego di automezzi muniti di vasche multiple di carico plurimateriali e dispositivi di lettura automatica dell'identificativo dell'utenza:

almeno 50% del parco veicoli impiegato nei servizi di raccolta dei rifiuti sui territori (esclusi i veicoli di movimentazione e trasporto rifiuti agli impianti)	punti 0,2
100% del parco veicoli impiegato nei servizi di raccolta dei rifiuti sui territori (esclusi i veicoli di movimentazione e trasporto rifiuti agli impianti)	punti 0,4
almeno 50% del parco veicoli impiegato nei servizi di raccolta dei rifiuti sui territori (esclusi i veicoli di movimentazione e trasporto rifiuti agli impianti) muniti di dispositivi di lettura automatica dell'identificativo dell'utenza	punti 0,3
100% del parco veicoli impiegato nei servizi di raccolta dei rifiuti sui territori (esclusi i veicoli di movimentazione e trasporto rifiuti agli impianti) muniti di dispositivi di lettura automatica dell'identificativo dell'utenza	punti 0,6
Sommano cumulativamente	punti 1,5

QUESITO 10: si chiede di confermare che il centro servizi non deve essere obbligatoriamente ubicato nel territorio di uno dei comuni oggetto di gara.

RISPOSTA: l'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto recita *“L'impresa dovrà disporre di idoneo centro di servizio adeguatamente attrezzato per il ricovero al coperto dei macchinari e delle attrezzature di servizio e dotato di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale, nonché di locali ufficio che prevedano almeno un posto di lavoro attrezzato permanentemente”*. Pertanto detto centro non necessariamente deve coincidere con siti ubicati nei territori dei comuni interessati. Tuttavia il centro ha specifiche funzioni: quella di ricovero di macchine e attrezzature di servizio; di locali spogliatoio e servizi igienici per il personale impiegato nei servizi; ufficio con posto attrezzato. Pur non essendo impossibile appare alquanto difficile ipotizzare che le funzioni sopra indicate possano essere compatibili con siti e locali ubicati al di fuori dei territori dei comuni interessati. La scelta é unicamente demandata all'impresa che formula l'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonietta DI TILLIO